

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 8614 del registro delle deliberazioni

O G G E T T O : BARILETTA (BA) - Variante al P.R.G. per la zona merceologica artigianale. Delibera C.C. n.908 del 23/10/74. Controdeduzione/ Delibera G.M. n.1113 del 17/9/76 ratificata con deliberazione C.C. n.551 del 9/10/76

L'anno 197 addì 21 DIC. 1979 del mese di in Bari, nella Sala

adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

		Pr.	Ass.			Pr.	Ass.
Nicola Quarta	Presidente			Giovanni Margiotta	Assessore		
Domenico Romano	V. Presidente			Angelo Manfredi	"		
Leonardo Br. Aprile	Assessore			Leonardo Donato Morea	"		
Carlo Ettore Borgia	"			Giuseppe Sasso	"		
Graziano Ciocia	"			Vincenzo Sorice	"		
Pasquale Ciuffreda	"			Giuseppe Zingrillo	"		
Giuseppe Colasanto	"						

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Paolo Carnevale)

Assiste il dr. segretario redigente

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Dott. Graziano Ciocia, riferisce che il Comune di Barletta, munito di Piano Regolatore Generale approvato con D.M. in data 30/9/71 e Regolamento Edilizio approvato con D.M. n.4072 in data 27/2/78, con delibera C.C. n.908 del 23/10/74 (vistata e presa d'atto dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo di Bari con provvedimento n.10485:46288 del 27/10/75) ha adottato una variante al predetto strumento urbanistico riguardante la rete viaria della zona merceologica artigianale.

Gli atti in parola sono stati regolarmente pubblicati nei modi di legge ed agli stessi non risultano presentate al Comune osservazioni ed opposizioni.

Una osservazione risulta invece inviata direttamente all'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia in data 9/6/75, oltre i termini di legge. (Tale ricorso non è stato ritenuto dal predetto Ufficio, meritevole di accoglimento in quanto teso a difendere interessi strettamente privati, e pertanto in contrasto con i concetti di pianificazione urbanistica)

L'Ufficio Urbanistico dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia, esaminati gli atti, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, all'approvazione della variante in questione, giusta propria relazione n.1146 in data 5/4/76.

Con detta relazione l'Ufficio Urbanistico si è anche occupato del ricorso presentato.

Tale ricorso ^{non è} ~~non è~~ stato ritenuto dal predetto ufficio meritevole di accoglimento in quanto teso a difendere interessi strettamente privatistici, e pertanto in contrasto con i concetti di pianificazione urbanistica.

Anche il C.E.A. presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia con proprio voto ~~emesso~~ emesso nell'adunanza del 30/4/76 ha concordato con il parere espresso dall'Ufficio Urbanistico Regionale in merito agli atti di che trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale, con propria delibera n.3239 in data 24/5/76, resa esecutiva da parte del Commissario del Governo in data 6/7/76, ha fatti propri i contenuti della citata relazione urbanistica n.1146 del 5/4/76 e del voto del C.E.A. in data 30/4/76 ed ha pertanto determinato di proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge urbanistica 17/8/42 n.1150 e successive modifiche, l'introduzione negli atti della variante al P.R.G. in oggetto indicata, attinente il Comune di Barletta, delle prescrizioni contenute nella relazione dell'Ufficio Urbanistico Regionale n.1146 in data 5/4/76 e nel voto del C.T.A. in data 30/4/76.

Successivamente l'Assessore all'Urbanistica, con propria nota n.5056 dell'8/6/76, ha comunicato all'Amministrazione Comunale di Barletta il contenuto della citata relazione urbanistica n.1146 del 5/4/76 e del voto del C.T.A. in data 30/4/76, chiedendo, ai sensi di quanto disposto dall'art.10 della legge urbanistica 17/8/42 n.1150 e successive modifiche, l'adeguamento o le controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale a quanto contenuto nella relazione urbanistica n.1146 del 5/4/76 e voto del C.T.A. in data 30/4/76.

Di conseguenza l'Amministrazione Comunale di Barletta, con delibera G.M. n.1113 in data 17/9/76 (ratificata con delibera C.C. n.551 del 9/10/76) ha controdedotto in merito a quanto richiesto con la menzionata relazione urbanistica n.1146 del 5/4/76, non accogliendo le prescrizioni di cui si è detto prima.

Ciò stante, l'Ufficio Urbanistico Regionale, esaminati gli atti ha concordato con i contenuti della delibera C.C. n.551 del 9/10/74 ed ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante in questione, giusta propria relazione aggiuntiva n.3266 in data 15/11/74.

Premesso quanto sopra, si propone che la Giunta approvi la variante in parola".

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, e data propria;

VISTA la deliberazione consiliare n.908 in data 23/10/74 con la quale il Comune di Barletta ha adottato la variante al P.R.G. riguardante la rete viaria della zona merceologica artigianale;

Considerato che la suddetta variante risulta costituita dai seguenti atti e grafici:

- relazione esplicativa
- tavola n.1 - Breviserie di P.R.G.
- + " " 2 - Stato attuale
- " " 3 - Variante
- " " 4 - Planimetria catastale.

Vista la relazione dell'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia n.1146 in data 5/4/76, con la quale è stato espresso in merito agli atti di che trattasi parere favorevole con prescrizioni;

Visto il voto del C.T.A. in data 30/4/76 con il quale il predetto consesso ha concordato con il parere espresso dall'Ufficio Urbanistico Regionale in merito agli atti in oggetto indicati.

Vista la propria precedente delibera n.3239 in data 24/5/76 (esecutiva);

Vista la delibera G.M. n.113 del 17/9/76 (ratificata con delibera C.C. n.551 del 9/10/76) di controdeduzioni, con la quale il Comune di Barletta ha controdedotto a quanto richiesto dalla Regione, giusta relazione urbanistica n.1146 in data 5/4/76, voto del C.T.A. in data 30/4/76 e delibera G.R. n.3239 del 24/5/76;

Vista la relazione aggiuntiva dell'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia n.3266 in data 15/12/79, con la quale è stato espresso in merito agli atti di che trattasi parere favorevole, in accoglimento dei contenuti della delibera C.C. n.551 del 9/10/76;

Vista la relazione aggiuntiva dell'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia n.3266 in data 15/12/79, con la quale è stato espresso in merito agli atti di che trattasi parere favorevole, in accoglimento contenuti delle delibere C.C. n.551 del 9/10/76;

Ritenuta meritevole di approvazione la variante in questione, e constatato che la stessa risulta compatibile con le linee di sviluppo territoriali rivenienti dagli atti programmatici regionali.

Vista la legge urbanistica 17/8/42 n.1150;

VISTA la legge 6/8/67 n.765;

VISTA la legge n.291/1971;

VISTA la legge regionale n.6/1979;

VISTI i DD.MM. 1 e 2/4/1968 nn.1404 e 1444;

VISTI i D.P.R. 15/1/72 n.8 e 24/7/77 N.616;

AN voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di approvare, per i motivi esposti nella allegata relazione dell'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia ^{n.3266} che forma ~~parte~~ parte integrante del presente provvedimento, la variante al P.R.G. del Comune di Barletta, riguardante la rete viaria della zona merceologica artigianale come sopra adottata;
- di disporre che il presente provvedimento venga inviato dall'Assessore al ramo al Comune di Barletta per gli ulteriori provvedimenti di legge.

F.to Il Segretario Dott. Paolo Carnevale

F.to Il Presidente Dott. Nicola Quarta

Per c.c. all'originale

IL SEGRETARIO





MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Comitato Tecnico Amministrativo

adunanza del 30/4/1976

COMPONENTI N°46

PRESENTI N°26

VOTO N°345

(come da verbale)

OGGETTO : Regione Puglia - BARLETTA (BA) - Variante al P.R.G. per la zona merceologica artigianale - Delibera consiliare n°908 del 23/10/1974.-

IL COMITATO

Visto la nota n°209/C in data 20/4/1976 con la quale il Provveditorato Regionale alle OO.PP. ha rimesso, per esame e parere, l'affare suindicato;

Visto la relazione dell'Ufficio Urbanistico Regionale;

Visto gli atti pervenuti;

UDITO I RELATORI (Tomasicchio-Di Bari-Cirrottola-Bucci-Morichi-Le Porto)

P R E M E S S O :

Il Comune di Barletta, dotato di P.R.G. approvato con D.M. in data 30/9/1971 e di Regolamento Edilizio approvato con D.M. del 27/2/1958 n°4072, con deliberazione consiliare n°908 del 23/10/1974 -vistata per presa d'atto dalla Sezione Prov.le di Controllo sugli atti degli Enti locali nella seduta del 27/10/1975 n°10485/46288- ha adottato una variante al vigente P.R.G. riguardante la rete viaria della zona merceologica artigianale.-

Gli atti di tale variante -consistenti in una relazione esplicativa e in 4 grafici contenenti le previsioni del P.R.G., lo stato attuale dei luoghi, la soluzione di variante e la planimetria catastale- sono stati trasmessi -una volta esaurito l'iter di pubblicazione- all'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia per i provvedimenti di competenza e per l'iter di approvazione ai sensi di legge.-

Il suddetto ufficio ha esaminato attentamente tali atti ed al riguardo riferisce quanto segue :

"Il P.R.G. di Barletta prevedeva, per la parte a sinistra della SS.16 della "zona merceologica artigianale", una rete viaria sviluppantesi longitudinalmente alla zona stessa, con tre penetrazioni trasversali dipartendosi dalla SS.16.--

Allo stato attuale però tale rete viabile non ha più possibilità di realizzazione in quanto numerosi opifici, autorizzati dal Comune, risultano insediati su aree interessate a sede della viabilità di P.R.G., con strade di penetrazione e tratti di vie interne alla "zona" realizzate in funzione privatistica.--

Il Comune, al fine di sanare tale abnorme situazione, ha fatto redigere dal proprio ufficio tecnico una variante alla rete viaria della "zona merceologica artigianale" prevista dal P.R.G., in relazione allo stato dei luoghi risultante dall'edilizia ora esistente, così come si evince dalla tavola n°3 del progetto di variante.--

La variante consiste, essenzialmente, nella traslazione del tracciato della strada prevista in senso longitudinale alla "zona", salvaguardando gli insediamenti realizzati sulla sede viaria del precedente tracciato, con spostamento ed aumento da 3 a 4 delle trasversali di penetrazione nella "zona", dalla statale 16, al fine di tener conto della viabilità esistente realizzata in funzione privatistica.--"

L'Ufficio Urbanistico rileva che, per quanto attiene la prescrizione di cui all'art.5 del D.M.2/4/1968 n°1444, essa risulta in linea generale soddisfatta in relazione alla normativa di zona che prevede la distanza minima dai confini in m.5, la distanza minima dagli assi stradali in m.20, e l'indice massimo di fabbricabilità territoriale in 2 mc/mq.; indici e parametri, questi, comportanti una disponibilità per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi -nel lotto- superiore al 50% dell'area a disposizione, e pertanto ampiamente soddisfacente ai fini della prescrizione suddetta.-- Data però la necessità di disporre di spazi pubblici accorpatisi tra loro, e di pervenire nel contempo ad insediamenti coordinati evitando le situazioni abnormi verificatesi nel passato, il predetto Ufficio ritiene necessario -a proposito della normativa- introdurre negli atti (e precisamente nella relazione del progetto di variante) la seguente prescrizione :

- 1) Agli articoli 16 - 17 e 18 delle Norme di Attuazione del P.R.G. viene aggiunto: "Il rilascio delle licenze edilizie è subordinato alla redazione di Piani Particolareggiati o piani di lottizzazioni o piani-quadro estesi a maglie di P.R.G.-- Tali piani assicurano il reperimento degli spazi per attrezzature collettive di cui al D.M. 2/4/1968 n°1444 nella misura non inferiore al 10% della superficie

totale della maglia; gli stessi saranno accompagnati da un idoneo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i privati ed il Comune a proposito delle urbanizzazioni primarie e secondarie, delle aree da cedere all'Amm.ne Comunale e degli oneri e somme a carico di privati.--

Si precisa che il piano-quadro è uno studio particolareggiato di parti più o meno estese del territorio urbano, con dimensioni urbanisticamente valide; esso contiene l'individuazione delle opere primarie e secondarie di urbanizzazione, dà direttive per le realizzazioni edilizie, viene adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dall'Ente Regione con la procedura di cui all'art.8 della legge n°765".--

Nella relazione del progettista, illustrante la variante in esame; è riportato, fra l'altro, un calcolo sommario della spesa per la realizzazione della rete viaria in questione, ammontante a L. 10.000.000, som questa prevista da reperire con i ricavi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, oneri che nella deliberazione consiliare di adozione della variante in esame risultano proposti nella misura di L. 750 al metro cubo di costruzione realizzata.-- In relazione poi a quanto prescritto al punto 1) precedente, la somma innanzi menzionata dovrà essere opportunamente rivista in sede di adozione dell'apposito studio attuativo e relativa convenzione, tenendo conto tra l'altro che la viabilità costituisce opera di urbanizzazione primaria e non secondaria.--

In conclusione l'Ufficio Urbanistico Regionale, esaminati gli atti della variante, ritiene validi i motivi che hanno indotto il Comune a redigere la variante in parola, variante che peraltro non altera in alcun modo i concetti informativi del vigente strumento urbanistico; il predetto Ufficio è inoltre del parere, in linea generale, che la variante stessa sia ammissibile sotto l'aspetto tecnico-urbanistico, reputando però necessario (al fine di evitare insediamenti a carattere episodico, come quelli finora autorizzati, comportanti situazioni anormali e condizionanti negativamente la corretta attuazione delle previsioni di P.R.G.) l'introduzione della prescrizione di cui al punto 1) della relazione.--

Gli atti inerenti la variante sono stati regolarmente pubblicati, come si evince dalla dichiarazione del Segretario Generale del Comune in data 25/11/1975, e nei termini prescritti non sono state presentate osservazioni al riguardo.-- Una osservazione è stata invece inviata direttamente all'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia in data 2/6/1975, oltre i termini di legge, dai Sigg. Parente Antonio e Parente Francesco.--

Detto ricorso è stato preso in esame e l'Ufficio Urbanistico non ha ritenuto meritevole di accoglimento in quanto teso solo a difendere interessi strettamente privatistici e pertanto in contrasto con i concetti di pianificazione urbanistica.-

Tutto ciò premesso

C O N S I D E R A T O

- che le osservazioni, i suggerimenti e le prescrizioni indicate dall'Ufficio Urbanistico Regionale sono tutte da condividersi per i motivi innanzi chiaramente espressi;
- che in particolare si conviene sulla prescrizione riguardante gli artt. 16 - 17 e 18 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;
- che altrettanto dicasi sul rigetto del ricorso presentato all'Ufficio Urbanistico, oltre i termini di legge.-

Tutto ciò premesso e considerato il C.T.A. all'unanimità esprime

I L P A R E R E

- che la variante al P.R.G. del Comune di Barletta per la zona merceologica artigianale sia meritevole di approvazione, così come adottata, con la prescrizione indicata dall'Ufficio Urbanistico Regionale e richiamata nei precedenti considerato.-

I R E L A T O R I

(Tomasicchio-Di Bari-Cirrottola-Bucci Morichi-
Lo Porto)

VISTO : IL PRESIDENTE

(A.D. Alessandro)

Provveditorato alle Opere Pubbliche

COMITATO REGIONALE
PER CANTIERI
SECRETARIO



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

OGGETTO: BARLETTA (BA) - Variante al Piano Regolatore Generale per la "zona merceologica artigianale". Delibera C.C. n.908 del 23/10/74. Controdeduzioni: Delibera G.M. n.1113 del 17/9/76 ratificata con delibera C.C. n.551 del 9/10/76.-

RELAZIONE AGGIUNTIVA

Il Comune di Barletta (BA), con deliberazione C.C. n.908 in data 23/10/74 adottava una variante al proprio P.R.G. riguardante la rete viaria della zona merceologica artigianale, inviando successivamente gli atti alla Regione per l'esame e le determinazioni di competenza.

L'Ufficio Urbanistico Regionale, definita l'istruttoria, con Deliberazione n.1146 del 5/4/76 esprimeva in merito alla predetta variante, parere favorevole con l'introduzione negli atti di una prescrizione precisata nella relazione medesima.

Tale prescrizione confermata dal C.T.A. con proprio voto n.345 del 30/4/76 e fatta propria dalla Giunta Regionale con sua deliberazione n.3239 del 24/5/76 (esecutiva), fu resa nota al Comune di Barletta con lettera del Vice Presidente ed Assessore all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio Avv.Domenico Romano, n.5056 dell'8/6/76, ai fini di eventuali controdeduzioni di cui all'art.10 della legge 17/8/42 n.1150 modificata dalla legge 6/8/67 n.765.

Tale ~~prescrizione~~ prescrizione era stata formulata testualmente come segue:

"Agli articoli 16-17 e 18 delle Norme di Attuazione del P.R.G. viene aggiunto: "Il rilascio delle licenze edilizie é subordinato alla redazione di Piani Particolareggiati o piani di lottizzazioni o piani-quadro estesi a maglie di P.R.G. - Tali piani assicurano il reperimento degli spazi per attrezzature collettive di cui al D.M. 2/4/1960 n.1444 della misura non inferiore al 10% della superficie totale della maglia; gli stessi saranno accompagnati da un idoneo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i privati ed il Comune a proposito delle urbanizzazioni primarie e secondarie, delle aree d'uso delle all'Amministrazione Comunale e degli oneri e somme a carico di privati ecc..."

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

A seguito di ciò il Comune suddetto, con deliberazione G.M. n.1113 del 17/9/76, ratificata con deliberazione G.C. n.551 del 9/10/76, ha controdedotto alla precedente osservazione, facendo rilevare che, pur riconoscendo la validità, in linea di principio, dell'osservazione medesima, ritiene che l'introduzione della normativa proposta, dato il pressoché totale esaurimento delle aree ancora edificabili, non consentirebbe in concreto il perseguimento di quelle finalità che con la modifica proposta si vogliono raggiungere.

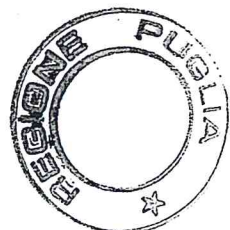
Questo Ufficio Urbanistico, esaminata la redetta delibera G.M. n.1113, ed alla luce dei nuovi elementi citati nella stessa delibera secondo cui le aree comprese nella zona interessata alla variante sono ormai edificate mediamente al 75%), concorda con quanto deliberato dal Comune, ritenendo la prescrizione di cui innanzi superabile; ciò in considerazione anche dei contenuti della legge statale 28/1/77, n.10 e delle leggi regionali 12/2/72 n.6 e 31/10/79 n.66 che garantiscono -nella zona il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

In relazione a quanto sopra, questo Ufficio Urbanistico, ritiene di confermare, per la variante di cui trattasi, il parere favorevole espresso con la precedente relazione n.1146 del 5/4/76, senza però la prescrizione di cui si è detto sopra (contenuta nella citata relazione n.1146/1).

Bari, li 15/12/79

IL COORDINATORE
DEL SETTORE URBANISTICO REGIONALE
(Prof.Ing.V.Minchilli)

V. Minchilli



Allegato unico alla deliberazione n° 8614
del 21.12.79 si compone di n° 2 facciate.

F.to Il Segretario Dott. Paolo Carnevale

F.to Il Presidente Dott. Nicola Quarta

Per c.c. all'originale

IL SEGRETARIO





Commissariato del Governo nella Regione Puglia

1 FEB. 1980

Bari, _____ 19 _____

Prot. N° 1186

RACCOMANDATA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
REGIONE PUGLIA

B A R I

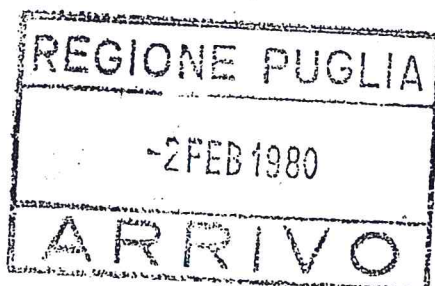
OGGETTO: Barletta-variante al P.R.G. per la zona merceologica artigianale-

Si comunica che la Commissione di controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia ha
esaminato, nella seduta del _____

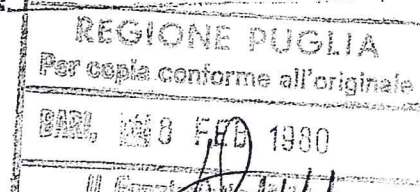
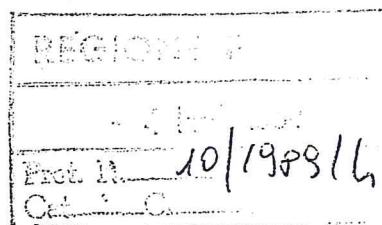
31 GEN. 1980

la deliberazione N. 8614 del 21.12.79 pervenuta il 28.1.80

e non ha riscontrato in essa vizi di legittimità.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. F. P. Cesarini)





REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GIUNTA

Si trasmette *[Signature]*

per gli adempimenti di competenza

Bari, il 8 FEB 1980

Il Funzionario Responsabile
[Signature]